



# L'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

⇒ Umberto Gianolio (✉ [umberto.gianolio@cooperica.it](mailto:umberto.gianolio@cooperica.it)) - Andrea Pavan (✉ [andrea.pavan@cooperica.it](mailto:andrea.pavan@cooperica.it))

Dal 1° gennaio 2013, ai sensi dell'art. 14 del D.L. 201/2011, è istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per:

- la copertura dei costi della gestione dei rifiuti urbani;
- il finanziamento di servizi indivisibili.

Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani, indipendentemente dall'uso al quale siano adibiti e sussiste un vincolo di solidarietà per l'obbligazione tributaria tra i componenti del nucleo familiare o tra i soggetti che usano in comune i predetti locali e aree scoperte. Nella tabella che segue ne è schematizzata la composizione:

Destinazione	Composizione	Natura
Copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio della gestione dei rifiuti urbani.	Quota (fissa) determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti.  Quota (variabile) rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.	Tributaria o di corrispettivo.
Finanziamento di servizi indivisibili.	Componente unica da 0,30 (standard) a 0,40 €/m <sup>2</sup> . Sono ridotti in misura corrispondente al gettito della maggiorazione standard il fondo sperimentale di riequilibrio e il fondo perequativo nonché i trasferimenti erariali dovuti ai Comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna.  Le Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le Province di Trento e Bolzano assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio.	Tributaria.

Tabella 1 - Composizione del tributo.

I criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa sono quelli indicati nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 recante «Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani» attuativo dell'art. 49 del D.lgs. 22/1997, «tariffa Ronchi». Sulla base del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire sono quelli indicati nella seguente tabella:

Descrizione dei costi		Natura dei costi
A) Costi operativi di gestione - CG	Costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche - CSL	Parte fissa
	A.1) Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati - CGIND	Parte variabile
	Costi di trattamento e smaltimento RSU indifferenziati - CTS	Parte variabile
	Altri costi - AC	Parte fissa
A.2) Costi di gestione del ciclo della RD - CGD	Costi di raccolta differenziata per materiale - CRD	Parte variabile
	Costi di trattamento e riciclo (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti) - CTR	Parte variabile
B) Costi comuni - CC	B.1) Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso - CARC	parte fissa
	B.2) Costi generali di gestione - CGG	parte fissa
	B.3) Costi comuni diversi - CCD	parte fissa
C) Costi d'uso del capitale - CK	Ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale investito	parte fissa

Tabella 2 - Costi da coprire.

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali. A livello territoriale la tariffa è articolata con riferimento:

- a) alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale (in

particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale);

- b) alla densità abitativa;
- c) alla frequenza e qualità dei servizi da fornire.

La tariffa può essere determinata secondo due diversi metodi. Con il *metodo parametrato o presuntivo*, il tributo è determinato sulla base di coefficienti di produzione potenziale di rifiuti e non sulla base della reale quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico di conseguenza il prelievo ha natura tributaria.

Il *metodo puntuale* si può seguire quando sia stato realizzato un sistema di misurazione della reale quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico (con criteri volumetrici o ponderali). In questo caso, come vedremo in seguito, la tariffa ha natura di corrispettivo.

Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti (*D.P.R. 158/1999* o *studi territoriali specifici*);
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni e esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

Il comune, sempre con regolamento, può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del trenta per cento, nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali a uso abitativo.

Altre riduzioni possono essere stabilite con riferimento a:

- a) zone nelle quali non è eseguita la raccolta;
- b) raccolta differenziata delle utenze domestiche;
- c) avvio al recupero di rifiuti urbani documentato da utenze non domestiche;
- d) mancato o inesatto svolgimento del servizio.

Il consiglio comunale può deliberare anche ulteriori riduzioni e esenzioni. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

L'approvazione delle tariffe deve avvenire in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, *redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dall'autorità competente*. La norma non specifica chi sia l'autorità competente. Trattandosi di un tributo, il cui soggetto attivo è il Comune, è logico desumere che l'autorità competente sia il consiglio comunale che può provvedere ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 267/2000.

Nell'art. 14 del D.L. 201/2011 e s. m. e i. non ci sono norme specifiche sulle attività di accertamento e di riscossione.

Il rinvio all'art. 52 del D.lgs. 446/1997 (potestà regolamentare generale dei Comuni e delle Province sui tributi locali) e all'art. 1, commi da 161 a 170, della L. 296/2006 (norme generali sulla riscossione dei tributi locali) porta a far ritenere, in linea di principio, che l'attività non possa essere affidata al soggetto gestore del servizio, come invece avveniva con la tariffa.

Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è versato esclusivamente al comune e questa è una modalità non modificabile dal Comune con il regolamento.

Il tributo deve essere versato, salva diversa deliberazione comunale:

- a) in quattro rate trimestrali a gennaio, aprile, luglio e ottobre (per il 2013, la prima è posticipata a aprile);
- b) con bollettino di conto corrente postale o con modello unificato F24.

La norma istitutiva non stabilisce se alla riscossione si proceda in conseguenza di un provvedimento comunale di liquidazione o attraverso autoliquidazione da parte del soggetto passivo. Alla tariffa sui rifiuti, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

I Comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato. Alla maggiorazione sono applicate le agevolazioni sulla parte sui rifiuti stabilite con il regolamento dal Comune.

Alla tariffa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

Il decreto legge n.35 del 2013, che ha sbloccato i pagamenti alle imprese da parte dello Stato, stabilisce che i comuni possano indicare autonomamente la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo comunale sui rifiuti e servizi indivisibili comunali, con propria deliberazione da pubblicare almeno 30 giorni prima della data di versamento della Tares in questione. La norma consente anche l'incasso di acconti, nelle more della completa regolamentazione della Tares, calcolati sulla base del precedente sistema di prelievo. In tal caso, l'ultima rata sarà a conguaglio.

Il decreto citato ha stabilito che sempre i Comuni possano inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati. Con decreto ministeriale del 14 maggio 2013 è stato approvato il relativo modello di bollettino postale.

La maggiorazione degli 0,30 € al metro quadro per i servizi indivisibili, solo per il 2013, è riservata allo Stato e dovrà essere versata in unica soluzione, unitamente all'ultima rata della Tares, utilizzando il modello F24 o il bollettino postale.

I Comuni che hanno realizzato *sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico* possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo. Il costo del servizio da coprire con questa tariffa è determinato sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento attuativo previsto dal comma 12 dell'art. 14 del D.L. 201/2011 e s. m. e i. La tariffa con natura di corrispettivo è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. I Comuni che istituiscono la tariffa puntuale applicano il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi limitatamente alla componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni.

La *tariffa puntuale* è qualificabile come strumento economico per la prevenzione dei rifiuti e risponde al principio "chi inquina paga".

## Il sistema di calcolo "puntuale"

Nella determinazione della tariffa rifiuti, per metodo puntuale si intende, quindi, un sistema di commisurazione dell'importo dovuto da ogni utente che tiene conto dell'effettivo grado di utilizzo del servizio; in altre parole, per metodo puntuale, si intende la quantificazione dei rifiuti effettivamente conferiti dai singoli contribuenti, affinché a essi possa essere chiesto il giusto corrispettivo per le prestazioni di cui hanno usufruito.

Occorre istituire, quindi, una sorta di contatore dei rifiuti. Ci sono due sistemi principali di tariffazione puntuale:

- a) il sistema volumetrico;
- b) il sistema ponderale.

Il primo si basa sull'assegnazione a ciascuna utenza di contenitori di volume adeguato ai conferimenti attesi di rifiuti tenuto conto delle caratteristiche della stessa e della connessa produttività potenziale. In questo caso, vengono contati gli svuotamenti dei contenitori (o dei prelievi nel caso dei sacchi) eseguiti per una data utenza per il calcolo di una tariffa crescente con l'aumentare degli svuotamenti (o dei prelievi). A ogni svuotamento è applicata una tariffa che copre il costo del servizio di raccolta e di smaltimento. Il conteggio degli svuotamenti è possibile dotando i cassonetti di un *transponder* passivo che consente di rilevarli e di archivarli. Nel *transponder* è memorizzato il codice identificativo dell'utente al quale viene associato il numero degli svuotamenti. Per i sacchi la funzione può essere svolta da un codice barre.

Il secondo si basa sulla pesatura diretta del rifiuto all'atto dello svuotamento del contenitore attraverso apposite strumentazioni presenti sui veicoli per il trasporto.

Anche per il conferimento di rifiuti presso i centri comunali di raccolta è possibile istituire una tariffazione puntuale. In questo caso, gli utenti vengono identificati, per esempio con una tessera elettronica, e vengono registrati il tipo e la quantità di rifiuti. Il codice identificativo presente nella tessera consente l'abbinamento dei dati dei conferimenti all'utente e la conseguente tariffazione per la copertura dei costi.

## Il caso di Castagnole delle Lanze

Castagnole delle Lanze è un comune piemontese della provincia di Asti con 3.800 abitanti circa. Grazie alla sensibilità ambientale dell'Assessore Guido Rosso e del Sindaco Marco Violaro sono state avviate molte attività tese a migliorare la gestione della raccolta differenziata e alla riduzione dei rifiuti.

Nel dicembre 2004, l'amministrazione comunale si è rivolta alla società cooperativa E.R.I.C.A. di Alba per progettare un nuovo sistema di raccolta differenziata e per introdurre la "tariffa puntuale", intraprendendo una serie di iniziative che hanno portato Castagnole delle Lanze a essere premiata ben tre volte come primo "riciclone" tra i comuni piemontesi con meno di diecimila abitanti (anni 2006, 2007, 2008) secondo la classifica di Legambiente. Da gennaio 2005, sono state attivate la raccolta domiciliare dei rifiuti indifferenziati in tutto il territorio e quella dei rifiuti organici di cucine e mense nel centro storico, mentre per finanziare i costi di raccolta e di smaltimento è stata istituita la tariffa strutturandola in tre quote:

- a) la parte fissa, che comprende i costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso, i costi generali di gestione, i costi comuni diversi, i costi d'uso del capitale;
- b) la parte variabile per raccolta differenziata, che comprende i costi di raccolta e trasporto dei rifiuti separati per frazioni merceologiche omogenee, i costi di raccolta e trasporto dei RSU indifferenziati,

ferenziati, i costi di trattamento e recupero dei rifiuti conferiti separatamente per frazioni merceologiche omogenee;

- c) la parte variabile per rifiuti urbani indifferenziati, o parte variabile a volume, che comprende i costi di trattamento e smaltimento dei RSU indifferenziati. Questa parte è commisurata per ogni utenza sulla base dei sacchi di colore verde assegnati per il conferimento esclusivo dei RSU indifferenziati.

I costi della parte fissa sono coperti da una tariffa espressa in €/m<sup>2</sup>. Essi sono distribuiti alle utenze in virtù delle superfici degli immobili occupati corrette con coefficienti di perequazione che nel riparto conferiscono alle superfici un peso correlato al tipo di occupazione alle quali sono soggette e alla conseguente produzione potenziale di rifiuti (coefficienti  $k_a$  e  $k_c$  ex Allegato 1 al D.P.R. 158/1999). La suddivisione della parte fissa totale tra utenze domestiche e utenze non domestiche avviene sulla base della quota delle superfici totali rispettivamente occupata dalle due categorie.

I costi della parte variabile sia quelli per la raccolta differenziata sia quelli per i rifiuti indifferenziati sono ripartiti tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche è eseguita in proporzione alle rispettive quantità di rifiuti loro ascritte.

Qualora il sistema di gestione non preveda la contabilizzazione separata dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche, la determinazione delle quantità ascrivibili alle due fasce avviene sulla base di un calcolo presuntivo secondo il procedimento indicato dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente del 7 ottobre 1999, partendo dalla produzione totale di rifiuti urbani stimata per l'anno di riferimento. La produzione presuntiva delle utenze non domestiche è data dalla sommatoria dei prodotti delle superfici di ciascuna categoria e dei rispettivi  $k_d$  (coefficienti di produzione potenziale Kg/m<sup>2</sup>/anno ex Allegato 1 al D.P.R. 158/1999). Di conseguenza la produzione presuntiva di rifiuti delle utenze domestiche è data dalla differenza tra la produzione totale di rifiuti stimata e di quella presuntiva di quelle non domestiche.

La "puntualità" della tariffa si riscontra nella misurazione, attraverso sacchi verdi riportanti i segni distintivi del comune, della quantità di rifiuti urbani indifferenziati conferiti da ciascuna famiglia e da ciascuna utenza non domestica. Questi sacchi costituiscono, quindi, un parametro per l'applicazione della tariffa stessa: utilizzare altri sacchi per i RSU indifferenziati, ovvero, nell'ipotesi ancor più grave, abbandonarli significa evadere il pagamento. A ogni famiglia è assegnata una dotazione di sacchi verdi del volume di quindici litri ciascuno, secondo la potenzialità produttiva di rifiuti desunta dall'applicazione dei coefficienti  $k_b$  di cui all'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999, partendo dalla quantità complessiva di RSU indifferenziati stimata per l'anno di riferimento e ascritta alle utenze domestiche. Tali sacchi sono dimensionati per il contenimento dei rifiuti indifferenziati che si valuta siano prodotti dalle famiglie, suddivise in sei categorie: uno, due, tre, quattro, cinque, sei o più componenti.

Anche alle utenze non domestiche sono consegnati i sacchi verdi. In questo caso, il volume unitario è di sessanta litri in considerazione della maggior quantità di rifiuti mediamente prodotta. La dotazione di sacchi è quantificata ripartendo, in funzione dei coefficienti  $k_d$  di cui all'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999, la produzione di rifiuti indifferenziati ascritta in via presuntiva alle stesse nell'anno di riferimento. Le utenze non domestiche sono suddivise in ventuno categorie.

Sia alle famiglie sia alle utenze non domestiche è consegnata una cosiddetta "quantità minima" di sacchi. Si tratta dei sacchi che gli utenti obbligatoriamente devono pagare perché corrispondono a una quantità di rifiuti indifferenziati che per frequenza statica sono mediamente sempre prodotti. Ciò costituisce un deterrente per l'ab-

bandono di rifiuti e per l'uso di sacchi diversi da quelli verdi. Oggi, a seguito di progressivi miglioramenti, i servizi di raccolta differenziata sono in gran parte eseguiti con la modalità domiciliare o "porta a porta".

Il costo del sacco verde nel 2011 era di euro 0,577 (oltre l'addizionale provinciale del 4%) per le famiglie e di euro 2,306 (oltre l'addizionale provinciale del 4%) per le utenze non domestiche.

Oltre a quella dei rifiuti indifferenziati nei sacchi verdi, è stata introdotta anche una raccolta domiciliare settimanale per pannolini e pannoloni che sono conferiti in sacchi gialli. Le famiglie con bambini fino a tre anni di età e le persone che per motivi di salute producono questo tipo di rifiuti non sono tenute a acquistare i sacchi verdi per la loro raccolta. In questo modo, l'amministrazione ha inteso far ricadere sull'intera collettività il costo di questi rifiuti realizzando così un'equa agevolazione.

La carta e il cartone e gli imballaggi di plastica e quelli metallici sono prelevati "porta a porta" a settimane alterne. Per gli scarti di cucina, la raccolta domiciliare è stata attivata nel centro storico. Chi risiede nelle frazioni non usufruisce di questo servizio potendo trattare autonomamente gli scarti di cucina e quelli vegetali nel proprio orto o giardino con il compostaggio domestico.

Gli indumenti usati, le pile e i farmaci sono raccolti con contenitori stradali. Per i rifiuti ingombranti è stato attivato un servizio di raccolta domiciliare previa prenotazione.

Dal mese di dicembre 2005, è attivo, inoltre, il centro di raccolta consortile sito nel vicino comune di Costigliole d'Asti, presso il quale è possibile conferire oltre ai rifiuti comuni anche altri particolari quali, per esempio, i RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche), l'olio per cucine e mense, le batterie e l'olio minerale esausto per motori, gli pneumatici fuori uso, gli ingombranti legnosi e ferrosi.

L'introduzione dei nuovi servizi e l'istituzione della tariffa rifiuti sono state accompagnate da un intenso dialogo con la popolazione al quale hanno partecipato direttamente i rappresentanti politici, dall'Assessore Guido Rosso ai colleghi della giunta, al Sindaco Marco Violaro, a numerosi consiglieri affiancati anche dalla signora Vilma Rinaldi addetta all'ufficio tributi.

La cittadinanza informata nei dettagli sulle motivazioni ambientali, giuridiche e economiche del cambiamento in atto ha dato prova di impegno e di senso di responsabilità consentendo il raggiungimento e il superamento sin dal 2005 dell'obiettivo del 65% di raccolta differenziata, stabilito, come detto, per la fine del 2012. È stato accolto favorevolmente anche il nuovo sistema di prelievo tributario, percepito come metodo più equo della distribuzione dei costi per la gestione dei rifiuti urbani.

È stato ampiamente promosso anche il compostaggio domestico dei rifiuti urbani biodegradabili.


Per la promozione del compostaggio domestico, l'amministrazione ha condotto specifiche campagne di informazione e ha istituito l'albo dei compostatori. L'albo è l'elenco dei soggetti che hanno dichiarato formalmente al comune di impegnarsi a trattare autonomamente i rifiuti urbani biodegradabili con il compostaggio evitando di conferirli al sistema pubblico di gestione. A fronte di questo impegno l'amministrazione ha previsto nel regolamento comunale sulla tariffa rifiuti una riduzione del 20% della parte variabile per raccolta differenziata.

## Conclusioni e risultati

I risultati ottenuti sono indicati nelle tabelle e nei grafici che seguono.

Per la loro interpretazione occorre considerare che il 2005 è l'anno dell'introduzione delle due importanti novità gestionali: la rac-

Anno	Abitanti	Rifiuti totali kg/abitate/anno	Rifiuti indifferenziati kg/abitate/anno	Rifiuti differenziati kg/abitate/anno	% di RD
2000	3.594	348,55	306,87	41,68	12,00%
2001	3.594	370,14	312,12	58,02	15,70%
2002	3.645	378,44	315,87	62,57	16,50%
2003	3.714	370,50	296,07	74,43	20,10%
2004	3.711	404,20	307,63	96,57	23,90%
2005	3.733	251,13	66,62	184,51	73,50%
2006	3.753	281,27	72,82	208,45	74,10%
2007	3.785	288,26	72,54	215,72	74,80%
2008	3.822	277,70	69,36	208,34	75,00%
2009	3.853	289,53	66,47	223,06	77,00%
2010	3.833	291,57	64,25	227,32	78,00%



colta domiciliare dei rifiuti indifferenziati e degli scarti organici di cucine e mense e l'istituzione della tariffa con il sacco a pagamento. Nel 2007 viene estesa la raccolta domiciliare di carta e cartone anche alle utenze domestiche (in precedenza la modalità di raccolta era mista, domiciliare per le utenze commerciali e stradale per la generalità della cittadinanza) e la raccolta stradale degli imballaggi in plastica e degli imballaggi metallici viene sostituita da quella domiciliare. La raccolta del vetro è sempre rimasta stradale.

Analizzando la produzione *pro capite* di rifiuti totali, si nota come la stessa sia cresciuta dai 348,55 kg/abitate/anno del 2000 ai 404,20 kg/abitate/anno del 2004. Proprio nel 2004 se ne registra la massima entità del decennio 2000-2010, pur essendo comunque inferiore a quella media nazionale (533), a quella media del Nord (530) e a quella media regionale (515)<sup>(1)</sup>. Essa subisce un sensibile decremento nel 2005 arrivando a 251,13 kg/abitate/anno corrispondente a una riduzione del 37,87% rispetto al 2004. Quella del 2005 è la minor produzione *pro capite* di rifiuti totali di Castagnole delle Lanze nel decennio considerato. Essa risulta notevolmente inferiore a quella media nazionale (539), a quella media del Nord (531) e a quella media regionale (513)<sup>(2)</sup>. Negli anni successivi risulta pressoché stabile e, nel 2009, la quantità di 289,53 kg/abitate/anno è ancora decisamente inferiore a quella media nazionale e del Nord (541) e a quella media regionale (509)<sup>(3)</sup>.

Altro dato straordinario è quello dei rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento in discarica. Essi passano da 307,63 kg/abitante/anno del 2004 a 66,62 del 2005 e nel 2010 se ne registra il minimo storico di 64,25.

Per quanto attiene alla raccolta differenziata è evidente il salto di qualità dal 23,9% del 2004, inferiore alla media regionale (32,8%)<sup>(4)</sup>, al 73,5% del 2005, risultato ben superiore a quello medio regionale (37,5%), del Nord (37,9%), nazionale (24,2%)<sup>(5)</sup>.

A questo proposito è significativa la valutazione dell'andamento della raccolta differenziata di Castagnole delle Lanze con gli obiettivi previsti dalla normativa di tempo in tempo vigente.

I dati evidenziano, dunque, un importante contributo del nuovo sistema di raccolta differenziata e la contestuale introduzione della tariffa puntuale sulla percentuale di RD e sulla produzione procapite di rifiuti: un modello replicabile in altre realtà che contribuisce ad una gestione virtuosa del ciclo dei rifiuti ed un più equo sistema di calcolo della tariffa.

## Note

- (1) Fonte: Rapporto rifiuti urbani, Tabella 1.2 - Produzione pro capite di rifiuti urbani per regione, anni 2004-2008, p. 12. Edizione 2009. ISPRA, Roma.
- (2) Fonte: Rapporto rifiuti urbani, Tabella 1.2 - Produzione pro capite di rifiuti urbani per regione, anni 2004-2008, p. 12. Edizione 2009. ISPRA, Roma.
- (3) Fonte: Rapporto rifiuti urbani, Tabella 1.2 - Produzione pro capite di rifiuti urbani per regione, anni 2004-2008, p. 12. Edizione 2009. ISPRA, Roma.
- (4) Fonte: Rapporto rifiuti urbani, Tabella 1.6 - Percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani per regione, anni 2004-2008, p. 25. Edizione 2009. ISPRA, Roma.
- (5) Fonte: Rapporto rifiuti urbani, Tabella 1.6 - Percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani per regione, anni 2004-2008, p. 25. Edizione 2009. ISPRA, Roma.

## Un anno di "rifiuti zero"



Una riduzione complessiva della produzione di rifiuti del 63%; più di 200 kg di rifiuti organici compostati e quindi non conferiti in discarica; una sensibile diminuzione nell'utilizzo della carta e nella produzione di CO<sub>2</sub> equivalente.

È passato poco più di un anno dalla delibera del CdA della cooperativa E.R.I.C.A. di Alba nel quale si dichiarava l'intenzione di diventare, entro il 2020, la prima azienda italiana a "Rifiuti Zero", e i primi risultati sono stati presentati nella sede della cooperativa albesa dal suo presidente, Roberto Cavallo, durante un'iniziativa che ha visto la partecipazione di Alessio Ciacci, personaggio Ambiente 2012, Diego Cometto, direttore generale di Amiat Torino, in rappresentanza di Federambiente.

Il percorso virtuoso intrapreso da ERICA durante la Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti 2011,

che segue l'ottenimento della certificazione ISO 14001, ha visto da parte dei 25 dipendenti che lavorano nella sede di Alba una serie di azioni concrete che sono state messe in atto in questi mesi, quali la progressiva eliminazione dell'usa e getta e degli imballaggi superflui (es. asciugamani in stoffa al posto dei rotoli di carta; caffè dalla moka anziché dalle

cialde; consumo di acqua del rubinetto; ecc); l'acquisto di beni in materiale riciclato e con il minimo imballaggio; il compostaggio in loco dei rifiuti organici della cucina aziendale; la stampa fronte-retro dei documenti e il riutilizzo della carta stampata da un solo lato, oltre ad una più attenta determinazione delle quantità di materiale informativo per le campagne di comunicazione per contenere i resti di magazzino.

I risultati sono stati notevoli: la riduzione del rifiuto indifferenziato è stata complessivamente del 63%, con poco meno di 1 kg (esattamente 0,975 kg) prodotto ogni 15 giorni (in pratica la Cooperativa produce **24 kg di RSU all'anno**). Anche la riduzione dei rifiuti organici è un fiore all'occhiello del percorso verso i Rifiuti Zero intrapreso dalla E.R.I.C.A.: i circa 210 kg di scarti organici prodotti in un anno sono stati interamente conferiti nella compostiera che la cooperativa ha installato nel proprio giardino, in pratica azzerando il conferimento di questa tipologia di rifiuto. Il consumo di carta è stato ridotto drasticamente, come dimostrano la riduzione dei fogli stampati (meno 46%), il minore acquisto di risme di carta (meno 34%) e l'azzeramento dell'acquisto di rotoli di carta asciugamani. Questi dati, ma non solo, hanno portato anche a un significativo risparmio economico per la Cooperativa, a conferma che un atteggiamento più virtuoso in campo ambientale ha anche delle ricadute finanziarie positive.

"Dalla delibera del Consiglio di Amministrazione, il percorso verso i Rifiuti Zero è stato intrapreso da E.R.I.C.A. e dai suoi collaboratori con convinzione e applicazione - spiega Roberto Cavallo, presidente di E.R.I.C.A. - Rifiuti Zero non è un'utopia e i dati che comunichiamo oggi lo dimostrano. Saremo quindi ben lieti di coinvolgere nel nostro cammino verso il 2020 i soggetti con i quali la nostra cooperativa collabora quotidianamente, perché questi benefici, se messi in pratica anche da enti pubblici o aziende di medie-grandi dimensioni, possano essere estesi alla popolazione".

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito [www.cooperica.it](http://www.cooperica.it), la pagina Facebook ufficiale, scrivere a [ufficiostampa@cooperica.it](mailto:ufficiostampa@cooperica.it) o chiamare lo 0173.33777.

